



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 64 DEL 30/04/2020

OGGETTO: ACCESSO DI PARENTI E VISITATORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI ATTIVE SUL TERRITORIO COMUNALE. PROVVEDIMENTI

Il Sindaco

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, con lo scopo di evitare il formarsi di assembramenti, possibili occasioni di diffusione del contagio, hanno imposto diverse limitazioni;

RICHIAMATO, in particolare, il DPCM 8 marzo 2020 che, oltre a prevedere misure urgenti di contenimento del contagio, tra gli altri, nel territorio della provincia di Modena, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale ha previsto che, sino al 3 aprile 2020:

“q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”;

DATO ATTO che con DPCM dell'1 aprile 2020 l'efficacia della disposizione suddetta è stata prorogata al 13 aprile 2020 ed analoga disposizione è stata adottata con il DPCM 10 aprile 2020 la cui efficacia è stabilita sino al 3 maggio 2020;

RICHIAMATO da ultimo il DPCM 26 aprile 2020 che, dettando disposizioni con efficacia sino al 17 maggio 2020, recita:

- all'art 1 comma 1 lettera x) *“l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”;*
- all'art 1 comma 1 lettera d) *“è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;*

DATO ATTO che ad oggi le visite di parenti e amici all'interno delle strutture che ospitano anziani sul territorio comunale sono sospese in ragione di provvedimenti adottati dai responsabili sanitari di ciascuna singola struttura;

- che, nonostante le misure restrittive adottate si sono verificati, all'interno di alcune strutture residenziali per anziani attive sul territorio comunale, alcuni casi di contagio da Covid-19 che hanno destato notevole preoccupazione negli ospiti e nei loro familiari anche in ragione delle gravissime informazioni che arrivano da strutture simili sull'intero territorio nazionale;

RITENUTO necessario, data l'estrema delicatezza della situazione sanitaria all'interno delle strutture residenziali, al fine di tutelare la salute degli ospiti, non consentire ancora l'accesso di

parenti e visitatori nelle strutture che ospitano anziani autosufficienti e non presenti e funzionanti sul territorio comunale;

DATO ATTO dell'accordo, in merito all'adozione del presente provvedimento, espresso dalla Direzione del Distretto Sanitario di Sassuolo-Azienda Sanitaria Locale di Modena;

VISTI gli articoli 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;

- lo Statuto comunale

ORDINA

Il divieto di accesso da parte di parenti e visitatori alle strutture residenziali che ospitano anziani autosufficienti e non, comunque denominate, presenti e funzionanti sul territorio comunale a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 incluso

DISPONE

1. Di trasmettere la presente Ordinanza a: _
Prefetto della Provincia di Modena;
Azienda USL
Presidente dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramicco
Gestori di servizi di ospitalità residenziale per anziani autosufficienti e non
2. Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso tutti i mezzi di comunicazione e diffusione, nonché con l'utilizzo dei social
3. Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna; In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Maranello, li 30/04/2020

Il Sindaco
Luigi Zironi / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente